



PROVINCIA DI CHIETI

Settore M-E
Servizio Concessioni

REGOLAMENTO

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE
ALL'ATTIVITA' DELLE**

SCUOLE NAUTICHE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. CON/45 DEL 08/07/2005**

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’	pag. 3
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	pag. 3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 3 – PATENTI NAUTICHE	pag. 3
TITOLO II – AUTORIZZAZIONE	pag. 3
ART. 4 – CONSEGUIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 3
ART. 5 – ESENZIONI	pag. 4
ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 4
ART. 7 – REQUISITI PERSONALI E MORALI	pag. 5
ART. 8 – CAPACITA’ FINANZIARIA	pag. 5
ART. 9 – RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 6
ART. 10 – DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 6
ART. 11 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	pag. 7
TITOLO III – LOCALI E ATTREZZATURE	pag. 7
ART. 12 – LOCALI	pag. 7
ART. 13 – ARREDAMENTO DIDATTICO	pag. 8
ART. 14 – MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE	pag. 8
ART. 15 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI	pag. 9
ART. 16 – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI	pag. 10
TITOLO IV – PERSONALE DIDATTICO	pag. 10
ART. 17 – INSEGNANTI E ISTRUTTORI	pag. 10
ART. 18 – RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO	pag. 11
TITOLO V – GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA	pag. 11
ART. 19 – REGISTRI E SCHEDE	pag. 11
ART. 20 – TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE	pag. 12
ART. 21 – ORARI DI APERTURA	pag. 12
ART. 22 – INFORMAZIONI	pag. 12
ART. 23 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’	pag. 13
ART. 24 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’	pag. 13

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI	pag. 13
ART. 25 – VIGILANZA	pag. 13
ART. 26 – SANZIONI	pag. 14
ART. 27 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	pag. 15
ART. 28 – SCRITTI DIFENSIVI	pag. 15
ART. 29 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	pag. 15

TITOLO VII – OSSERVATORIO	pag. 15
ART. 30 – ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO	pag. 15
ART. 31 – COMMISSIONE PERMANENTE	pag. 15

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 16
ART. 32 – NORMA DI RINVIO	pag. 16
ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 16

ALLEGATI

TITOLO I
GENERALITA'

ART. 1
FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la competenza in materia di autorizzazione e di vigilanza tecnica per l'esercizio della attività di scuola nautica spetta alla Provincia.
2. La materia è disciplinata dal Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997, n. 431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche" e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente regolamento si applica ai centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per gli esami finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche da diporto, denominati "Scuole nautiche".

ART. 3
PATENTI NAUTICHE

1. Le scuole nautiche possono esercitare l'attività per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche:
 - a) per navi da diporto;
 - b) per unità da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri a vela ed a motore senza alcun limite dalla costa;
 - c) per unità da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri a motore senza alcun limite dalla costa;
 - d) per unità da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri a vela ed a motore entro dodici miglia dalla costa;
 - e) per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri a motore entro dodici miglia dalla costa.
2. Per la definizione di "nave" e "unità" si rimanda alla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto" e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE

ART. 4
CONSEGUIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio l'attività di scuola nautica devono inoltrare istanza alla Provincia di Chieti.
2. Possono conseguire l'autorizzazione sia persone fisiche che persone giuridiche. L'autorizzazione sarà rilasciata, in alternativa:
 - a) nel caso di persona fisica, al titolare della ditta purché abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento;
 - b) nel caso di persone giuridiche, al legale rappresentante o a persona da questo delegata.
3. Per conseguire l'autorizzazione è necessario che venga dimostrata la disponibilità dei locali e delle attrezzature idonee, secondo quanto previsto dal successivo Titolo III "Locali e attrezzature".
4. Le scuole nautiche possono essere autorizzate, in relazione alla disponibilità del materiale descritto ai successivi articoli 14 e 15 del presente Regolamento, ad esercitare l'attività per il conseguimento di una o più patenti nautiche tra quelle individuate al precedente art. 3.
5. Qualora il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica dimostri la disponibilità della nave o dell'unità tramite contratto di comodato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. c) del presente Regolamento, l'autorizzazione avrà durata pari al contratto stesso. In caso di proroga o di rinnovo del contratto, la durata dell'autorizzazione sarà prorogata per lo stesso periodo.
6. Chiunque eserciti l'attività di scuola nautica senza avere la disponibilità della prescritta autorizzazione, è soggetto a quanto previsto dall'art. 26 del presente Regolamento. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.

ART. 5
ESENZIONI

1. Gli enti e le associazioni nautiche per la gestione delle scuole nautiche, riconosciuti a livello nazionale ai sensi del D.M. 19 agosto 1991, n. 389 "Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche", sono denominati "Centri di istruzione per la nautica" e, ai fini dell'esercizio dell'attività, non devono essere titolari di autorizzazione.
2. I titolari o i legali rappresentanti delle autoscuole che, autorizzate ai sensi del D.M. 317/95, sono dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati, possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 di cui al presente Regolamento.

ART. 6
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, deve essere indirizzata alla Provincia di Chieti.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione di versamento della somma di Euro 100,00 (*cento/00*) a titolo di istruttoria della pratica versata sul c/c n° 14666663 intestato a: Amministrazione Provinciale - Servizio Concessioni Stradali - 66100 – Chieti;
 - b) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - e) nel caso di società, autocertificazione resa dai soggetti di cui all'art. 7 comma 1, secondo il modello di cui all'Allegato B;
 - f) originale o copia autenticata del diploma di istruzione di secondo grado relativo al soggetto di cui all'art. 4 comma 2;
 - g) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, qualora non si tratti anche di autoscuola, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
 - h) certificato di agibilità relativo ai locali di cui alla lett.g) rilasciato dal Comune, indicante, tra l'altro, la destinazione d'uso dei locali
 - i) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
 - j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica o, se del caso, dell'autoscuola, del materiale di arredamento e del materiale didattico previsti dai successivi artt. 13, 14 e 15;
 - k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante, resa ai sensi del D.Lgs. n° 445/2000, relativa alla disponibilità della/e imbarcazione/i conforme/i alla categoria richiesta, di cui all'art. 3;
 - l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante, resa ai sensi del D.Lgs. n° 445/2000, relativa alla disponibilità del personale ed i titoli in base ai quali è abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28 comma 6 del DPR 431/97 corredata dalla autocertificazione resa, secondo il modello di cui all'Allegato B, dall'insegnante/istruttore;
 - m) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore del soggetto di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. b);
 - n) copia del contratto assicurativo, relativo alle dotazioni di cui all'art. 15, secondo quanto previsto dal precitato art. 4 comma 6;
 - o) copia dei documenti di bordo delle dotazioni di cui al successivo art. 15;
 - p) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - q) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui al successivo art. 7, comma 1;
 - r) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dichiarante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione del Compartimento Marittimo nell'ambito del quale sarà esercitata l'attività.
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività della autoscuola, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g) e h).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. h) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, con cui dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.

ART. 7
REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:
 - a) da tutti i soci, nel caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, nel caso di società di capitali.
2. I soggetti di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto ventuno anni;
 - b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
 - d) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
 - e) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
 - f) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - g) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - h) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) non aver riportato condanne penali per delitti ad una pena superiore ad anni due di reclusione.
3. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), d), e), f), g), h) ed i), si procederà ai sensi del successivo art. 26, comma 4.

ART. 8
CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della attività di scuola nautica, di cui al precedente art. 4, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) certificazione catastale, ovvero atto registrato, attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a euro 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all'Allegato D, relativa ad un importo di Euro 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

ART. 9
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione sarà rilasciata previa verifica positiva, da parte del competente Servizio della Provincia, dei requisiti di cui al presente Titolo e al Titolo III e previo parere positivo da parte del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, relativamente alle dotazioni di cui ai successivi artt. 14 e 15.

ART. 10
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui al presente titolo;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di scuola nautica.
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, l'attività può essere proseguita a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto.
Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.
5. Chi prosegue l'attività nei casi individuati ai commi 2 e 3 senza l'autorizzazione della Provincia è soggetto alla revoca della autorizzazione esistente.
6. Il disposto dei precedenti commi si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Chieti, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Chieti.
8. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare alla Provincia di Chieti entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
9. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Chieti, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui al precedente art. 6 comma 2 lett. f), g), h), i), o) e p), ferma la possibilità di applicazione dei commi 3 e 4 del richiamato articolo.
10. I termini di cui ai precedenti commi 7 e 8 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle scuole nautiche, ed il loro mancato rispetto, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, comporta, nei confronti della scuola nautica inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.
11. L'attività deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti.
12. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.

13. Il termine di cui al comma 11 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Chieti costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione, nei confronti della scuola nautica inadempiente, delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 11
ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, le scuole nautiche svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.
2. Le scuole nautiche possono svolgere altresì, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nautici, limitatamente alle funzioni di assistenza, nonché qualsiasi altro adempimento relativo alle operazioni concernenti le patenti nautiche da diporto.
3. Le scuole nautiche, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. Per l'esercizio, da parte delle scuole nautiche, delle attività individuate al precedente comma 2, si applicano le norme disposte dai relativi articoli del presente Regolamento in riferimento a :
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro-giornale;
 - ricevute;
 - sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO III
LOCALI E ATTREZZATURE

ART. 12
LOCALI

1. I locali della scuola nautica, ai fini del rilascio della autorizzazione, devono avere i seguenti requisiti tecnici minimi :
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali della scuola nautica devono essere conformi alle norme in vigore afferenti il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 13
ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Ai fini del conseguimento della autorizzazione di cui al precedente art. 4, l'aula di insegnamento della scuola nautica deve essere dotata di:
 - una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;
 - un numero di posti a sedere per gli allievi non superiore a quello desumibile dalla applicazione dei parametri di cui all'art. 12, ciascuno dotato di un tavolo per il carteggio nautico di lunghezza non inferiore a m. 1,10 e larghezza non inferiore a m. 0,80.

ART. 14
MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica, per potere essere autorizzata alla effettuazione dei corsi per il conseguimento delle patenti per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, deve essere dotata almeno del seguente materiale:
 - a) cartelli con le segnalazioni nautiche:
 - a/1) fanali e segnali visivi ed acustici previsti dal regolamento internazionale, per prevenire gli abbordi in mare;
 - a/2) Bandiere del codice internazionale dei segnali;
 - b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - c) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;
 - d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela ed a motore, con la relativa nomenclatura;
 - e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per il tipo di navigazione per la quale si svolgono i corsi;
 - f) principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;
 - g) pubblicazioni: Portolano – Fari e fanali – Segnali di nebbia – Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali;
 - h) carte nautiche, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), in relazione al numero degli allievi.

2. La scuola nautica per essere autorizzata alla effettuazione dei corsi per il conseguimento delle patenti per navi e unità di diporto senza limiti dalla costa, deve essere dotata, in aggiunta al materiale individuato al precedente comma, anche del seguente materiale:
- libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e altri libri di testo scelti in nunzio-
ne del corso svolto e del programma seguito;
 - strumento di radionavigazione;
 - cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza;
 - carte nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi
3. Il materiale di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) può essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 15

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI

- Per essere autorizzata allo svolgimento dell'attività, così come definita dal precedente art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 lett. a) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una nave da diporto, o imbarcazione da diporto di lunghezza f.t. non inferiore a 20 metri riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B.
- Per essere autorizzata allo svolgimento dell'attività, così come definita dal precedente art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 lett. b) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a vela con motore ausiliario riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B, purché iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.
- Per essere autorizzata allo svolgimento dell'attività, così come definita dal precedente art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 lett. c) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a motore riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B, purché iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.
- Per essere autorizzata allo svolgimento dell'attività, così come definita dal precedente art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 lett. d) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a vela con motore ausiliario, riconosciuta idonea alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C, per la cui condotta sia necessaria la patente nautica.
- Per essere autorizzata allo svolgimento dell'attività, così come definita dal precedente art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 lett. e) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a motore, riconosciuta idonea alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.
- La disponibilità del materiale di cui al precedente comma si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione:
 - è proprietario della nave o della unità;
 - è armatore della nave o della unità;
 - ha stipulato un contratto di locazione o di comodato registrato con il proprietario o l'armatore, nel quale è espressamente previsto l'uso per le esercitazioni pratiche e per la effettuazione degli esami.
- Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteomarine favorevoli in specchi d'acqua pubblici e, per le patenti con limiti, anche privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente.
- Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, sufficienti per tutte le persone imbarcate ed essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, verticale o subverticale, di dimensione minima pari a m. 1 per m. 0,2.
- Gli allievi devono inoltre avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli allievi con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.
- Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.
- Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o il legale rappresentante della Scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

ART. 16

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

- Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro quindici giorni e a sospendere l'attività fino al ripristino delle condizioni o delle dotazioni richieste, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'evento.

2. Tale termine è prorogabile con provvedimento della Provincia, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di quanto disposto all'art. 26 comma 1.
4. La mancata sospensione dell'attività, a seguito della riduzione delle condizioni o delle dotazioni, e/o il mancato ripristino delle stesse entro il termine di sessanta giorni, comportano la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV **PERSONALE DIDATTICO**

ART. 17 **INSEGNANTI E ISTRUTTORI**

1. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dovrà dotarsi di personale didattico, con mansioni di insegnante e istruttore.
2. Possono svolgere l'attività di insegnante:
 - a) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo; per l'abilitazione all'insegnamento per il conseguimento della patente di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) è necessario il possesso di un titolo non inferiore a padrone marittimo di 1 classe;
 - b) i soggetti in possesso di titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, secondo i limiti delle abilitazioni possedute; tali soggetti non possono essere abilitati all'insegnamento per il conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a);
 - c) i docenti di materie nautiche degli istituti nautici o professionali per le attività marinare;
 - d) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - e) coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite; tali soggetti possono essere abilitati all'insegnamento per il conseguimento delle patenti di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a) purché possiedano l'abilitazione per la conduzione di navi da diporto.
3. Possono svolgere attività di istruttore coloro che sono muniti di patente nautica rilasciata da almeno un triennio. Gli istruttori non possono esercitare l'attività per il conseguimento di patenti nautiche superiori a quella di cui sono in possesso.
4. Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 2, ed abbia la comprovata impossibilità di reperire un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare domanda alla Provincia, secondo il modello di cui all'Allegato E, per utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o istruttore che presta la propria attività presso di altra scuola nautica.
5. Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti o istruttori non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 18 **RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO**

1. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui al precedente art. 17, commi 2 e 3, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - associato in partecipazione;
 - lavoratore autonomo;
 - lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
2. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 17, commi 2 e 3.
3. L'insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.
4. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all'insegnamento ad alla istruzione. Ai fini del rilascio di quest'ultima, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica dovrà presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Chieti, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 17 commi 2 e 3, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti ivi previsti e ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell'insegnante/istruttore.
5. E' fatto obbligo agli insegnanti e istruttori, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità.
6. La scuola nautica il cui personale esercita la propria attività di insegnante e istruttore senza essere munito di tessera di riconoscimento, è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.
7. Qualora la scuola nautica possieda più sedi, verso di esse è consentita la mobilità del personale didattico.

TITOLO V
GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

ART. 19
REGISTRI E SCHEDE

1. La scuola nautica deve curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:
 - a) registro di iscrizione;
 - b) registro delle lezioni teoriche;
 - c) schede per l'ammissione alla prova teorica dell'esame;
 - d) schede per l'ammissione alla prova pratica dell'esame.
2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica.
3. Alla scuola nautica che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 20
TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) corso che l'allievo intende frequentare;
 - d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
 - f) data delle prove teoriche e pratiche e relativo esito;
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione della scuola nautica;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi.
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
 - a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di pratica deve contenere i seguenti dati:
 - a) nominativo dell'allievo;
 - b) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame.
5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l'ammissione all'esame di teoria, delle schede per l'ammissione all'esame di pratica e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 21
ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico della scuola nautica.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti della scuola nautica inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento

ART. 22
INFORMAZIONI

1. Nei locali della scuola nautica dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami alla Provincia in merito all'attività di scuola nautica; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il suo mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

2. La scuola nautica deve comunicare alla Provincia, le tariffe analitiche applicate per le singole attività svolte. Il relativo tariffario, vidimato dalla Provincia, deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.
3. Tutte le forme di pubblicità promosse dalle scuole nautiche, devono essere preventivamente portate a conoscenza della Provincia per l'accertamento della loro legittimità.

ART. 23
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica ha l'obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione della attività, restituendo contestualmente, ai fini del loro annullamento, le tessere rilasciate ai sensi del precedente art. 18.
2. L'attività della scuola nautica si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui al precedente art. 19, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.
3. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 18, che risultino rilasciate.

ART. 24
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate della scuola nautica la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere alla Provincia la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti al precedente art.7.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata dalla Provincia, che ne fissa la durata. La sospensione non potrà essere, comunque, superiore a 180 giorni. Il titolare o legale rappresentante può, per una sola volta, fare istanza motivata di proroga, la quale non può essere superiore ad un periodo di 180 giorni. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata.
3. La nomina del sostituto è disposta dalla Provincia. Nel provvedimento di nomina sono statuite le condizioni per l'esercizio dell'attività. La durata del periodo dell'attività del sostituto non può essere superiore a 180 giorni dalla data di notifica della nomina. Per comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può, per una sola volta, fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale proroga, comunque, non può essere superiore a 180 giorni.
4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione, l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, e l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 25
VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di scuola nautica .
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) Funzionari del Servizio competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
 - b) Agenti di Polizia Provinciale .

I soggetti di cui ai punti a) e b), per l'accertamento delle violazioni di competenza, possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. La vigilanza amministrativa verte su:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
 - c) la regolarità della tenuta dei registri;
 - d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di Scuola nautica è stato autorizzato.
5. Per l'espletamento della vigilanza tecnica a terra e in mare la Provincia può avvalersi degli uffici del Compartimento Marittimo competente per territorio, previo accordo con i medesimi.
6. La Scuola nautica, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività, o di inosservanza delle tariffe approvate dalla Provincia viene diffidata, con atto del Dirigente Settore Trasporti o del Funzionario delegato, ad eliminare le irregolarità riscontrate o la condotta mantenuta, entro un termine congruo.
7. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 26
SANZIONI

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'autorizzazione di cui al precedente art. 4 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.
3. Qualora siano stati adottati più di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni, l'autorizzazione sarà revocata.
4. L'autorizzazione sarà revocata quando siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare.
5. Qualora il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c), d), e), f), g), h) ed i), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.
6. Durante il periodo di sospensione la scuola nautica non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca dell'autorizzazione.
7. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia.

ART. 27
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

ART. 28
SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui al precedente art. 26 comma 1, gli interessati potranno far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente competente del Settore Trasporti sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
3. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 29
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Le sanzioni di sospensione o di revoca, previste nel presente Regolamento, saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO VII
OSSERVATORIO

ART. 30
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

1. Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore, è istituito, presso il Settore competente in materia di trasporti, l'Osservatorio sull'attività di scuola nautica.

ART. 31
COMMISSIONE PERMANENTE

1. Alla finalità di cui all'articolo precedente provvede una Commissione Permanente alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia regolamentare ed in materia di corsi di aggiornamento.
Allo scopo la Commissione provvederà:

- a) a valutare gli adeguamenti da apportare al presente Regolamento a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo precedente o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di scuola nautica;
 - b) a proporre altresì materie e modalità di organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento professionale.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti, che la presiede, ed è composta dai Funzionari della Struttura provinciale competente in materia di scuola nautica, da un rappresentante per ogni Associazione di Categoria operante in modo significativo nel territorio provinciale e da un rappresentante del competente Compartimento Marittimo.
 3. La Commissione dura in carica cinque anni e dovrà essere convocata almeno una volta l'anno.
 4. La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo totalmente gratuito.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica .
2. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato, per effetto di norme legislative emanate successivamente alla sua entrata in vigore .

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale con la quale è stato approvato.